



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 marzo 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della SASH SPA in liquidazione, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011).

Sono presenti:

- Per la SASH SPA in liquidazione, la Sig.ra Marianna Teresa Cancemi, munita di delega da parte dei Liquidatori Giacomo Cenni e Giacomo Giovannelli;
- per la FILCAMS CGIL, la Sig.ra Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL, la Sig.ra Daniela Rondinelli;
- per ITALIA LAVORO, il Sig. Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Calabria, Sardegna e Toscana e per l'O.S. UILTUCS UIL, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la SASH SPA in liquidazione, con sede legale a Prato, svolge attività di commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento ed accessori uomo/donna, applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi ed occupa complessivamente alle proprie dipendenze n. 14

lavoratori inquadrati nel settore commercio, collocati nelle Regioni Calabria, Sardegna e Toscana;

- con lettera del 29 dicembre 2010, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga a favore di 14 lavoratori;
- con successiva nota prot. n. 15/VII/0004831/MA003.A001 del 28 febbraio 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMesso E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società, nella persona dei liquidatori, presenterà al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione istanza ai fini della concessione del trattamento di CIG in deroga *ex art.* 1, co. 30, L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011), per il



periodo dal 1 gennaio 2011 al 25 febbraio 2011, stante la successiva nomina con Decreto del Tribunale di Prato del 25.02.2011 del Commissario Giudiziale a seguito di istanza di Concordato Preventivo.

2. La CIG in deroga riguarderà un numero massimo di 7 lavoratori, così ripartiti:

- n. 3 occupati nella Regione Calabria;
- n. 3 occupati nella Regione Toscana;
- n. 1 occupato nella Regione Sardegna.


3. I lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, considerata la cessazione dell'attività.

4. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.

5. La SASH SPA in liquidazione allega l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito al presente verbale di accordo. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, completo degli eventuali recapiti telefonici dei lavoratori, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 30% della misura di sostegno al reddito.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.


SASH SPA in liquidazione

OO.SS.

Mat. Cio

Direttore Generale

Mario Monti


ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Roberto Romano